



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 Reg. Delib.

OGGETTO : Indirizzi in materia di D.Lgs 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'anno **2023** addì **27** del mese di **APRILE** alle ore 19.30 nella sede Comunale.
Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di I^a convocazione.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	GARZA Luciano	X	
2	VINCENZI Gianni Rinaldo	X	
3	PIROVANO Adriano	X	
4	ROVARIA Fausta	X	
5	RATTI Francesco	X	
6	FIORINA Riccardo	X	
7	DE STEFANO Vincenzo	X	
8	MISURACA Giuseppe Pino		X
9	BLOISE Luca	X	
10	MURA Giovanni	X	
11	PICCOLINI Sergio	X	
Totale N.		10	1

Partecipa il Segretario Comunale **VISCO Dr. Maurizio**

Il Sig. **GARZA Dr. Luciano** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- l'art. 36 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2000/C) 364/01, in vigore dal 7/12/2000;
- il d. lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- il *Libro verde sui servizi d'interesse generale* (COM)/2003/0270 def., del 21/5/2003;
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- il protocollo n. 26, gli artt. 14 e 106 e, per il criterio economico del servizio l'art. 57, nonché per il divieto di aiuti di Stato, gli artt. da 106 a 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito, TFUE) in vigore dall'1/12/2009;
- la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*);
- il d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- il d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- la l. 118/2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*);
- il d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*);
- lo statuto di questo Comune;
- lo statuto sociale della ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.;
- lo statuto sociale di ASM ISA s.p.a.;
- lo statuto sociale della Vigevano Distribuzione Gas surl;

PRESO ATTO:

- che l'art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. g), d. lgs. 267/2000 recita: «2] Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...]; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza»;
- dei settori ordinari nei quali opera ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.;
- dei settori speciali nei quali opera la Vigevano Distribuzione gas surl;
- che l'art. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*), l. 241/1990, recita: «1] L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. 1 – bis] La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1 – ter] I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. 2] La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 2 – bis] I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede»;
- che entrambe le società non sono state attratte ai rigori di cui agli artt. 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*) e 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), d. lgs. 175/2016;

- che sussiste la novella del d. lgs. 201/2022 in vigore dal 31/12/2022, in esecuzione del dettato dell'art. 8 (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*), l. 118/2022;
- che, a livello nazionale, *in diritto positivo*, per i SIEG vedasi: l'art. 2, c. 1, lett. c), d. lgs. 201/2023 (ma v. anche – in totale simmetria informativa – l'art. 2, c. 1, lett. i), d. lgs. 175/2016) e quindi l'art. 4, c. 1, di quest'ultimo decreto;
- che sussiste per i SIEG il principio generale (art. 57, TFUE) riferito al «*criterio economico della remuneratività intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè di possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico" nel mercato*» (così, in diritto vissuto, a livello nazionale, nella parte *in diritto*, § 4, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28/1/2021, n. 858);
- che si applicano, per i SIEG, i principi generali dell'art. 3 (*Motivazione del provvedimento*) d. lgs. 201/2022, il quale prevede che: «**1] I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità** 2] L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. 3] Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale e' assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva»;

CONSTATATO:

- che spetta a questo ente locale socio formulare i propri indirizzi su quanto richiamato dagli artt. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 2 e 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, del citato d. lgs. 175/2016, i quali, rispettivamente, prevedono che: art. 6, «**2] Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4**»; art. 14, «**2] Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento**»;
- che spetta a questo ente locale socio formulare i propri indirizzi su quanto richiamato dagli artt. 19, c. 5 (e 11, c. 3, nonché 20, c. 2, lett. f), d. lgs. 175/2016, il quale art. 19, c. 5, prevede che: «**5] Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera**»;
- che con riferimento al dettato dell'art. 14, c. 2, d. lgs. 175/2016, nel corso del lustro 2017 – 2021, dette partecipate dirette ed indirette hanno applicato l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e relativo *trend* storico;
- che con riferimento all'art. 19, c. 5, d. lgs. 175/2016, nel corso del lustro 2017 – 2021, dette partecipate dirette ed indirette hanno applicato il contenimento dei costi totali di funzionamento (lordo imposte sul reddito: Irap e Ires) in rapporto all'andamento (rispetto al precedente esercizio) del valore della produzione e relativo *trend* storico, con *sub* indici, la correlazione di tale *trend* con quello della somma dei servizi esternalizzati e del costo del lavoro (rispettivamente come da art. 2425 recante *Contenuto del conto economico*, codice civile, classe B7 e B9);

- che tali parametri e *sub* parametri sono stati ricompresi nell'annuale relazione di governo (art. 6, c. 4, d. lgs. 175/2016) redatta dall'organo amministrativo di ogni partecipata *citata*, di accompagnamento (per i fini interni) del progetto di bilancio di esercizio;
- che i citati organi amministrativi adottano come strumento di bilancio (art. 6, cc. 3, lett. c) e 5, d. lgs. 175/2016 il codice etico, fruendo della motivata esimente prevista dal citato art. 6, c. 5, d. lgs. 175/2016), così come ogni anno indicato nella suddetta relazione di governo;
- che si tratta ora di definire: 1) la durata dell'applicazione dei parametri di cui agli artt. 14 e 19, d. lgs. 175/2016 sopra indicati; 2) se tali parametri sono ritenuti idonei anche per il periodo che decorrerà a partire dall'approvazione assembleare del bilancio di dette partecipate da chiudersi al 31/12/2022; 3) *ibidem* per i *sub* parametri anzidetti;

RITENUTO:

- che sotto il profilo motivazionale (art. 97, c. 2, Costituzione e art. 3 recante *Motivazione del provvedimento*, l. 241/1990), tenendo conto dell'attuale contesto inflattivo sui prezzi al consumo in generale ovvero di una famiglia di operai ed impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT, del generale andamento e scarsità delle materie prime, dell'impennata dei prezzi energetici, delle turbolenze geopolitiche e geoeconomiche collegate alla guerra Russia – Ucraina, con alle spalle l'epidemia da Covid – 19, è ritenuto corretto riferire il nuovo periodo di cui al citato art. 19, c. 5, d. lgs. 175/2016, al lustro con decorrenza il bilancio di esercizio 1/1/2022 e scadenza dell'esercizio 31/12/2026;
- che, sempre sotto il profilo motivazionale, al fine di potere disporre di dati statistici sulla rilevazione di un *trend* omogeneo e di lungo periodo, è ritenuto corretto applicare lo stesso indicatore di rischio da crisi aziendale adottato nel periodo 2017/2021, composto da n. 6 *sub* indicatori con il relativo peso, al fine di rilevare se detto rischio può ritenersi basso, medio o buono, e, in quest'ultimo caso dare luogo al piano di risanamento che l'art. 14, del d. lgs. 175/2016, prevede (tenendo presente che la relativa analisi del *trend*, ai soli fini statistici, è stata rilevata a far data dall'esercizio 2015 compreso);
- che, *ibidem* come da alinea precedente, è ritenuto corretto applicare il confronto tra i costi totali di funzionamento lordo imposte (pari al valore della produzione dedotto il risultato di esercizio, se positivo) ed il valore della produzione tra due esercizi consecutivi, e confrontando tale macro variazione percentuale con micro variazione della somma del costo del lavoro con quella dei servizi esternalizzati tra gli stessi due esercizi consecutivi;
- che sarà poi cura dei rispettivi organi amministrativi di dette partecipate, in presenza di indizi segnaletici di crisi aziendale, ovvero di indici segnaletici di costi totali di funzionamento non fisiologici al fine di disporre di un ragionevole risultato di esercizio, ovvero di *sub* indici segnaletici delle due voci – chiave dei costi di funzionamento, correlati alla somma del costo del lavoro e del costo dei servizi esternalizzati;

PRECISATO:

- che l'art. 1 (*Oggetto*), c. 2, del d. lgs. 175/2016, prevede che: «2] *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*»;
- che il caleidoscopio di indicatori sopra commentati consente alle due società partecipate di disporre di informazioni adeguate sul perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario delle medesime;
- che il Comitato di controllo analogo di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. si è pronunciato sull'argomento con verbale del 13.04.2023;
- che il Comitato di controllo analogo di Vigevano Distribuzione Gas s.u.r.l. si è pronunciato sull'argomento con verbale del 13.04.2023;
- che il Comitato di controllo analogo di ASM ISA s.p.a. si è pronunciato sull'argomento con verbale del 13.04.2023;
- che il *sub* indice del costo del lavoro consente la contestuale rilevazione del *trend* della densità media del personale e della produttività media per dipendente (valore della produzione/numero medio dei dipendenti);
- che l'indice riferito al valore della produzione consente la contestuale rilevazione nella capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. del *mix* dei ricavi;

- che la correlazione tra il *trend* riferito a due esercizi successivi del valore della produzione con quello dei costi di funzionamento, deve essere tale che quest'ultimo indicatore registri (a risultato di esercizio positivo) un andamento meno che proporzionale rispetto al primo indicatore;
- che quanto sopra argomentato coinvolge l'organo amministrativo, l'organo di revisore dei conti, il comitato di controllo analogo congiunto, e (ai fini del confermato contesto) il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;

RITENUTO:

- di aver fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto a supporto dell'impianto motivazionale della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati;

Dopo una breve discussione

Con voti n. 7 favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e n. 7 votanti (astenuti i consiglieri Bloise, Mura e Piccolini)

D E L I B E R A

- 1) **DI RECEPIRE** quanto sopra esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) **DI ADOTTARE**, per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., ASM ISA s.p.a., e Vigevano Distribuzione Gas surl, come indirizzo di contenimento dei costi totali di funzionamento (lordo imposte sul reddito) ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, a livello a) *dei costi di esercizio*; a1) un tasso di variazione dei costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari e prima delle imposte meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione; a2) una variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione; b) *dei costi del quinquennio*; b1) tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, tutti i parametri anzidetti siano comunque raggiunti nel confronto dei dati di quinquennio in quinquennio (qui a partire dal quinquennio 2021/2026), sul solco del precedente lustro 2017/2021;
- 3) **DI ADOTTARE**, per la ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., per ASM ISA s.p.a., e per la Vigevano Distribuzione Gas s.u.r.l, come indirizzo segnaletico di crisi aziendale e tale da rendere necessaria l'adozione del piano di risanamento da parte dell'organo amministrativo di cui agli artt. 6, c. 2 e 14, cc. 2 e ss., d. lgs. 175/2016, l'indicatore complessivo già in vigore nel precedente lustro 2017/2021, anche per il lustro 2022/2026, con la riserva di chiedere a detto organo il piano di risanamento in presenza di due esercizi consecutivi in perdita;
- 4) **CHE** tali sopracitate rilevazioni di cui ai punti n. 2 e 3, saranno poi oggetto di verifica e verbale da parte del comitato di controllo analogo congiunto e dell'organo di revisione interno;
- 5) **CHE** tali sopracitate rilevazioni saranno poi oggetto di relazione di governo da parte dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 6, cc. 3 e ss., TU 2016;
- 6) **CHE** sarà cura dell'organo amministrativo della società di riferimento illustrare quanto sopra precisato ai punti da n. 2 a 5, all'Assemblea ordinaria dei soci di approvazione dei rispettivi bilanci di esercizio;
- 7) **CHE** sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza delle sopracitate società di cui trattasi, dare successivamente luogo alle pubblicazioni previste dal d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), tenendo conto di quanto sopra a livello di contesto riferito al Piano triennale della prevenzione della corruzione;
- 8) **CHE** sarà quindi cura dell'organo amministrativo delle sopracitate società di cui trattasi tenere conto dei sopracitati indirizzi all'interno del bilancio di previsione e quindi della relativa relazione di governo di cui all'art. 6, cc. 2 e ss., d.lgs. 175/2016, nonché ai fini della trasparenza ed integrità di cui al già citato d.lgs. 33/2013;

9) **D'INVITARE** l'Amministratore unico della capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. a trasferire i sopraccitati indirizzi agli organi amministrativi delle due anzidette partecipate, affinché il tutto risulti recepito nelle determine /delibere dei rispettivi organi amministrativi e dai rispettivi Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza per i fini (riferiti a detti responsabili) indicati nel precedente punto n. 7 di questa parte deliberativa.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:

PARERE	☒	FAVOREVOLE
	☐	NON FAVOREVOLE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(VISCO Dr. Maurizio)**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
GARZA Dr. Luciano**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO Dr. Maurizio**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28.04.2023 al 13.05.2023.

Gravellona Lomellina, lì 28.04.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO Dr. Maurizio**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva il _____ ai sensi:

- ☒ - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- ☐ - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO Dr. Maurizio**